Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 giugno 1956** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 maggio 1956, n. 501.

Provvidenze per la trasformazione fondiaria agraria del bacino del Liscia (Gallura).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'intero territorio dei comuni di Tempio Pausania, Olbia, La Maddalena, Santa Teresa di Gallura, Luras, Calangianus, Bortigiadas, Arzachena, Luogosanto, e della parte del comune di Aggius che va sino alla linea di displuvio col bacino del basso Coghinas, è dichiarato comprensorio di bonifica montana, a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Art. 2.

Per la trasformazione fondiario-agraria del detto comprensorio e, in modo speciale, per la irrigazione e la sistemazione idraulico-forestale, a norma della citata legge 25 luglio 1952, n. 991, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi.

Art. 3.

La somma di lire 5 miliardi, di cui al precedente articolo, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1956-57, di lire 750 milioni per l'esercizio 1957-58, di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi 1958-59, 1959-60 e 1960-61, e di lire 750 milioni per l'esercizio 1961-62.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 500 milioni per lo esercizio 1956-57 si provvede con pari riduzione del fondo di cui al capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 16 maggio 1956, n. 502.

Concessione di un contributo statale annuo di lire 30.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, in favore dell'Istituto superiore di odontoiatria « George Eastman » in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, di un contributo statale annuo di lire 30.000.000 (trenta milioni) in favore dell'Istituto superiore di odontoiatria « George Eastman » in Roma.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente art. 1, relativo allo esercizio finanziario 1955-56, si provvederà per lire 27.000.000 (ventisette milioni) a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, e per lire 3.000.000 (tre milioni) con la dotazione del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per lo stesso esercizio finanziario, relativo alle spese per la manutenzione dell'edificio e della attrezzatura dell'Istituto superiore di odontoiatria « George Eastman » in Roma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 16 maggio 1956, n. 503.

Modificazioni alle norme per la revoca delle assegnazioni di alloggi fatte dall'I.N.C.I.S. e dagli Istituti autonomi per le case popolari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari ed il presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato possono, in ogni tempo, annullare le assegnazioni degli alloggi effettuate in contravvenzione, rispettivamente, degli articoli 31 e 376 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

Gli stessi presidenti possono in ogni tempo revocare le assegnazioni degli alloggi a coloro che, successivamente all'assegnazione, siano venuti o vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle disposizioni citate nel precedente comma.

Per la esecuzione degli atti di annullamento e di revoca preveduti dai precedenti commi si applicano le disposizioni degli articoli 32 e 386 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — MEDICI
MORO — ANDREOTTI —

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 16 maggio 1956, n. 504.

Disposizioni varie in materia di assegni familiari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori dell'industria e del commercio e professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi, in vigore alla data del 1° agosto 1954, sono elevati, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data medesima, alle misure seguenti, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

a) *industria*: *assegni*: lire 960 settimanali per ciascun figlio, lire 648 per il coniuge; lire 330 per ciascun ascendente;

contributo: 29,90 per cento sulla retribuzione lorda;

b) *commercio e professioni e arti*: *assegni*: lire 4160 mensili per ciascun figlio; lire 2808 per il coniuge; lire 1430 per ciascun ascendente;

contributo: 21 per cento sulla retribuzione lorda.

Con decorrenza dal 1° aprile 1956 gli assegni e i contributi predetti sono ulteriormente elevati alle seguenti misure:

a) *industria*: *assegni*: lire 1002 settimanali per ciascun figlio; lire 696 per il coniuge; lire 330 per ciascun ascendente;

contributo: 31,30 per cento sulla retribuzione lorda;

b) commercio e professioni e arti: *assegni*: lire 4342 mensili per ciascun figlio; lire 3016 per il coniuge; lire 1430 per ciascun ascendente;

contributo: 21 per cento sulla retribuzione lorda.

Resta in vigore per il settore dell'industria, in aggiunta ai contributi di cui alle lettere *a*) del primo e del secondo comma, e fino all'estinzione del disavanzo della gestione, l'addizionale dell'1,50 per cento della retribuzione, stabilita dall'art. 3 della legge 31 marzo 1954, n. 117

Art. 2.

Gli assegni familiari del settore del credito della Cassa unica degli assegni stessi in vigore al 1° luglio 1954 sono aumentati, dalla stessa data, di lire 337 mensili rispettivamente per ciascun figlio, per il coniuge e per ciascun ascendente.

A decorrere dal 1° novembre 1954, gli assegni familiari per lo stesso settore sono elevati alla misura di lire 5356 mensili, rispettivamente per ciascun figlio, per il coniuge e per ciascun ascendente, comprensiva degli assegni di caropane stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.

Dalla stessa data di cui al comma precedente, il contributo è elevato al 48,20 per cento della retribuzione lorda, comprensivo del contributo di caropane stabilito dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.

A decorrere dal 1° novembre 1954 gli assegni familiari ai dirigenti dello stesso settore e il relativo contributo sono corrisposti ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo.

Art. 3.

Gli assegni familiari e il relativo contributo per il settore dell'assicurazione della Cassa unica degli assegni stessi, in vigore alla data del 1° luglio 1954, sono elevati dalla stessa data, alle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

assegni: lire 3120 mensili per ciascun figlio: lire 2496 mensili per il coniuge; lire 1716 mensili per ciascun ascendente;

contributo: 16,50 per cento sulla retribuzione lorda.

Art. 4.

Gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali, sono elevati, con decorrenza dal 1° agosto 1954, alle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni:

assegni: lire 4160 mensili per ciascun figlio; lire 2808 mensili per il coniuge; lire 1430 mensili per ciascun ascendente;

contributo: 27 per cento sulla retribuzione lorda.

E' applicata a favore della gestione predetta, in aggiunta al contributo predetto, e con la stessa decorrenza di esso, un'addizionale dell'1 per cento della retribuzione fino all'estinzione del disavanzo della gestione medesima.

Art. 5.

Le attività e le passività del cessato settore unico per il credito, l'assicurazione e i servizi tributari appaltati della Cassa unica degli assegni familiari sono devolute ai settori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, istituiti con l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, rispettivamente in proporzione alle percentuali del 34,71 per cento, del 28,85 per cento e del 36,44 per cento.

Art. 6.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazioni e modifiche dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 23 maggio 1956, n. 505.

Collocamento nei ruoli ordinari degli Istituti di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito l'idoneità in concorsi a cattedre per titoli ed esami non posteriori a quelli banditi con decreto Ministeriale 27 aprile 1951, e che per almeno un anno nell'ultimo quinquennio abbiano insegnato in istituti o scuole di istruzione secondaria o abbiano esercitato la funzione di assistente universitario ordinario, straordinario o incaricato sono collocati, a domanda, nel ruolo dei professori straordinari relativo all'insegnamento cui l'idoneità posseduta si riferisce, sino alla concorrenza, per ciascuna materia o gruppo di materie, del numero delle cattedre di cui all'annesa tabella e di quelle che si renderanno disponibili per effetto del secondo comma del successivo art. 3 e dell'art. 6.

Ai fini di cui al precedente comma sono considerati idonei, a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1132, coloro che in concorso a cattedre per titoli ed esami abbiano riportato la votazione minima richiesta per essere dichiarati vincitori, ma non siano stati compresi nella relativa graduatoria per insufficienza di cattedre messe a concorso.

Art. 2.

Gli insegnanti non di ruolo degli istituti d'istruzione artistica che abbiano conseguito entro il 31 dicembre 1954, a norma del decreto legislativo 5 maggio 1918, n. 1852, e del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, la idoneità in concorsi a cattedre per titoli ed esami e che per almeno un anno nell'ultimo quinquennio abbiano insegnato in istituti o scuole d'istruzione artistica sono, a domanda, e nei limiti dei posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, collocati nel ruolo dei professori straordinari relativo all'insegnamento cui l'idoneità posseduta si riferisce.

Art. 3.

I professori di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio forniti di idoneità diversa da quella relativa alla cattedra o al posto di cui sono titolari conseguita entro i termini di tempo previsti dall'art. 1 possono parimenti chiedere il collocamento nel ruolo per l'insegnamento al quale la idoneità posseduta si riferisce.

Il numero delle cattedre lasciate vacanti dai professori di ruolo ordinario passati, a sensi del comma precedente, ad altra cattedra, è messo a disposizione degli aspiranti indicati nei precedenti articoli, in aggiunta al contingente stabilito dall'annessa tabella per le rispettive materie o gruppi di materie e sarà comunque allo stesso fine utilizzato anche nel caso in cui dette cattedre si riferiscano a materie o gruppi di materie non contemplate nella tabella medesima. Allo stesso scopo, sono soppressi, sempre che si riferiscano ad insegnamenti per i quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario, i posti lasciati vacanti dai professori di ruolo speciale transitorio passati, ai sensi del comma precedente, ad altro ruolo e sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario.

Art. 4.

Per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi, in possesso della idoneità all'insegnamento della filosofia e della storia conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami entro i termini di tempo previsti dall'art. 1, saranno utilizzate, sino alla concorrenza del numero degli aspiranti, le cattedre che si renderanno vacanti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Analogamente si procederà nei confronti degli insegnanti ciechi in possesso, nei termini sopradetti, della idoneità conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami per l'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche, che non ottengano il collocamento in ruolo per insufficienza del numero delle cattedre indicate, per tali materie, nell'annessa tabella.

Art. 5.

Gli insegnanti non di ruolo o di ruolo speciale transitorio in possesso dell'idoneità per cattedre di ruolo *A* che non ottengano il collocamento in ruolo ai sensi del precedente art. 1, possono chiedere la nomina nel ruolo dei professori straordinari per cattedre di ruolo *B*, ove siano, per questa ultima, forniti di titolo valido per l'ammissione al relativo concorso-esame di Stato, e semprechè, nel caso in cui l'idoneità posseduta si riferisca a cattedra costituita da più materie, almeno una di queste coincida con la materia o con una delle materie della cattedra cui aspirano. Titoli validi per l'ammissione ai concorsi-esami di Stato, sono quelli indicati nelle tabelle annesse ai regi decreti 27 gennaio 1933, n. 153, e 11 febbraio 1941, n. 229.

Restano fermi per detti insegnanti, ove risultino compresi nelle graduatorie ad esaurimento previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, i diritti loro derivanti dalla inclusione nelle graduatorie medesime.

Art. 6.

Ai fini del collocamento in ruolo del personale di cui alla presente legge, sarà utilizzato, in aggiunta al numero delle cattedre indicate nell'annessa tabella, per ciascuna materia o gruppo di materie, il contingente delle cattedre che si renderà in ciascun ruolo vacante in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe, anche quando dette cattedre si riferiscono a materie o gruppi di materie non contemplate nella tabella medesima. Allo stesso fine sarà utilizzato altresì il contingente delle cattedre lasciate vacanti dal personale insegnante femminile di ruolo, anche non coniugato, e dai professori appartenenti al gruppo *A*, ruolo *A*, grado 6°, ai quali viene estesa la facoltà di chiedere il collocamento a riposo ai sensi della citata legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe.

Art. 7.

Il collocamento in ruolo di cui ai precedenti articoli sarà disposto secondo l'ordine di graduatorie compilate, per ciascun ruolo, in base al punteggio riportato nel concorso-esame di Stato relativo al titolo di idoneità prodotto.

Coloro che risultino già compresi nelle graduatorie ad esaurimento, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, hanno la precedenza assoluta rispetto a tutti gli aspiranti nella assegnazione alla cattedra per cui sono in attesa di nomina.

Art. 8.

La compilazione delle graduatorie per gli insegnanti di cui al precedente art. 5 avviene, in base al voto della idoneità conseguita, nel modo seguente:

a) sono inclusi nella graduatoria di cui all'art. 7 gli insegnanti forniti di idoneità per cattedra di ruolo *A* comprensiva di tutti gli insegnamenti della cattedra di ruolo *B*;

b) gli insegnanti forniti di idoneità per cattedra di ruolo *A* non comprendente tutti gli insegnamenti della cattedra di ruolo *B* sono inclusi in distinte e successive graduatorie in base al numero delle materie coincidenti delle due cattedre.

Per il conferimento delle cattedre le graduatorie vengono utilizzate nell'ordine indicato nel precedente comma.

Ai fini di cui al presente articolo possono essere prese in considerazione anche idoneità diverse quando le materie cui esse si riferiscono coincidano almeno in parte con le materie costituenti la cattedra di ruolo *B* cui si aspira. In tal caso, gli aspiranti vengono graduati in base al punteggio risultante dalla somma delle votazioni conseguite nelle singole idoneità prodotte, divisa per il numero delle idoneità stesse.

Art. 9.

Gli insegnanti idonei a cattedre di scuole tecniche e scuole professionali femminili che per mancanza di posti non ottengono l'assegnazione, sono collocati in corrispondenti cattedre delle scuole di avviamento professionale.

Art. 10.

Gli insegnanti di ruolo nelle scuole materne ed elementari e gli istitutori di ruolo nei Convitti nazionali, in possesso dell'idoneità di cui all'art. 1, possono chiedere di essere collocati nei ruoli per l'insegnamento secondario, ai sensi della presente legge, nei posti disponibili dopo l'assunzione degli idonei che non ricoprano posti statali di ruolo.

Art. 11.

Per la determinazione del posto di graduatoria nel caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dal regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Ai fini del conferimento delle cattedre disponibili per ciascuna materia o gruppi di materie, si osservano le disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra, per fatti di guerra o per cause di servizio.

Art. 12.

A favore degli insegnanti forniti di idoneità per cattedra di ruolo *A*, che nell'attuazione della presente legge non possano essere assegnati alla cattedra cui aspirano e pertanto restino o siano assegnati a cattedra diversa, è concessa, per un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, la riserva di un quinto delle cattedre di ruolo *A*, cui si riferisce l'idoneità posseduta, che risulteranno vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico. Tali cattedre verranno assegnate secondo l'ordine della graduatoria ad esse relativa.

Art. 13.

Agli insegnanti collocati in ruolo per effetto della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 14.

Gli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo delle scuole di istruzione media tecnica e il personale tecnico non di ruolo delle scuole d'istruzione artistica in possesso di idoneità a posti di assistente, capo-officina, istruttore pratico, e insegnante tecnico pratico, conseguita entro il 31 dicembre 1954, in concorsi per esami che, per almeno un anno nell'ultimo quinquennio abbiano prestato servizio nelle anzidette scuole sono, a domanda, e nei limiti dei posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, nominati in prova nel ruolo cui l'idoneità da essi posseduta si riferisce.

Gli insegnanti tecnico-pratici e il personale tecnico collocati in ruolo ai sensi del precedente comma, conseguono la iscrizione al grado iniziale dopo sei mesi di prova.

Art. 15.

Gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori, relativi a materie o gruppi di materie per le quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario, che siano forniti di idoneità conseguita, in concorsi a cattedre per titoli ed esami per le materie costituenti il posto da essi occupato, sono collocati, a domanda, nel corrispondente ruolo ordinario, conservando come assegno personale riassorbibile la eventuale eccedenza di retribuzione percepita nel ruolo speciale transitorio. A tale scopo, i detti posti di ruolo speciale transitorio sono soppressi e sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori degli istituti e scuole di istruzione artistica i quali siano stati dichiarati eleggibili in concorso a cattedre.

I professori di cui ai precedenti commi completano nel ruolo ordinario il periodo di prova, ove non l'abbiano già favorevolmente compiuto nei ruoli speciali transitori. A coloro che hanno compiuto la prova compete, all'atto della collocazione nel ruolo ordinario, il trattamento economico previsto per il ruolo relativo alla cattedra occupata, a partire dal coefficiente successivo a quello di straordinario.

Gli insegnanti iscritti nel ruolo speciale transitorio e provenienti dal ruolo ordinario i quali, per effetto della presente legge, passino al ruolo ordinario, per la cattedra corrispondente all'insegnamento nel quale prestano servizio di ruolo speciale transitorio, sono inquadrati nel grado e con l'anzianità maturati a decorrere dalla data della loro nomina nei ruoli speciali transitori.

Art. 16.

Gli insegnanti tecnico-pratici delle scuole di istruzione media tecnica e il personale tecnico delle scuole di istruzione artistica iscritti nei ruoli speciali transitori che siano forniti di idoneità a posti di assistente, capo officina, istruttore pratico e insegnante tecnico pratico, conseguita entro il 31 dicembre 1954, in concorsi per esami, sono collocati, a domanda, nel corrispondente ruolo ordinario per il posto cui l'idoneità stessa si riferisce. A tale scopo i detti posti di ruolo speciale transitorio sono soppressi e sono istituiti altrettanti posti di ruolo ordinario.

Art. 17.

Per gli insegnanti tecnico-pratici delle scuole di istruzione media tecnica di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio e per il personale tecnico delle scuole di istruzione artistica di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio, forniti di idoneità diversa da quella relativa al posto di cui sono titolari, è valido il disposto dell'art. 3 della presente legge.

Art. 18.

Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i termini e le modalità per la presentazione della domanda.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Tabella relativa alle cattedre a disposizione per la collocazione nei ruoli dei professori straordinari del personale insegnante fornito di idoneità

approvata senza modificazioni dal Senato della Repubblica

Classe di concorso	MATERIE O GRUPPI DI MATERIE	TIPI DI SCUOLE NELLE QUALI VENGONO INSEGNATE	Contingente delle cattedre a disposizione
I	Italiano, latino, storia e geografia	Scuola media	1.080
II	Matematica	Scuola media	120
III	Disegno	Scuola media	150
1ª classe	Italiano, latino, greco, storia e geografia	Ginnasio	80
2ª classe	Lettere greche e latine	Liceo classico	100
4ª classe	Lettere italiane e latine e storia	*a*) Liceo classico *b*) Liceo scientifico *c*) Istituto magistrale	280
VII-*a*	Lingua e letteratura francese	Liceo scientifico	3
VII-*b*	Lingua e letteratura inglese	Liceo scientifico	3
VII-*c*	Lingua e letteratura tedesca	Liceo scientifico	16
IX	Matematica e fisica	*a*) Liceo classico *b*) Liceo scientifico *c*) Istituto magistrale	125
A. I	Italiano, storia e geografia	*a*) Scuole tecniche *b*) Scuola professionale femminile	20
A. IV-*f*	Lingua e letteratura francese	Scuola tecnica commerciale	2
A. IV-*i*	Lingua e letteratura inglese	Scuola tecnica commerciale	20
A. IV-*t*	Lingua e letteratura tedesca	Scuola tecnica commerciale	2
A. V-*f*	Lingua e letteratura francese	Istituto tecnico commerciale e nautico	10
A. V-*i*	Lingua e letteratura inglese	Istituto tecnico commerciale e nautico	60
A. V-*t*	Lingua e letteratura tedesca	Istituto tecnico commerciale e nautico	5
A. V-*s*	Lingua e letteratura spagnola	Istituto tecnico commerciale e nautico	1
A. VII	Matematica e fisica	Istituto tecnico industriale e commerciale	65
A. VIII	Chimica e merceologia	Istituto tecnico industriale e commerciale	15
A. IX	Scienze e merceologia	*a*) Scuola tecnica commerciale *b*) Scuola professionale femminile	30
A. XI	Costruzione e disegni di costruzioni	*a*) Istituto tecnico industriale *b*) Istituto tecnico geometri	12
B. I	Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie	Scuola tecnica a indirizzo agrario	3
C. I	Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	Istituto tecnico agrario	2
C. II	Chimica e industria agraria	Istituto tecnico agrario	1
C. IV	Agricoltura	Istituto tecnico agrario	2
C. V	Economia ed estimo rurale	Istituto tecnico agrario	4
C. XIV	Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	Istituto tecnico agrario	6
D. I	Matematica, fisica e chimica	Scuola tecnica industriale	22
D. II	Elettrotecnica	Scuola tecnica industriale	1
D. IV	Meccanica e disegni professionali	Scuola tecnica industriale	3
D. VIII	Tecnologia e disegni professionali	Scuola tecnica industriale	5
E. III	Elettrotecnica e laboratorio	Istituto tecnico industriale	1
E. IV	Radiotecnica e laboratorio	Istituto tecnico industriale	2
E. V	Meccanica, macchine, e disegno relativo	Istituto tecnico industriale	5
E. VI	Disegno tecnico	Istituto tecnico industriale	5
E. VIII	Chimica e laboratorio	Istituto tecnico industriale	2
E. XIII	Tecnologia, meccanica e laboratorio	Istituto tecnico industriale	4
E. XV	Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo	Istituto tecnico industriale	5
E. XVI	Disegni di proiezioni e forme architettoniche	Istituto tecnico industriale	1
E. XVIII	Composizione, analisi, disegno e fabbricazione di tessuti	Istituto tecnico industriale	1
E. XIX	Tecnologia della filatura e della tessitura	Istituto tecnico industriale	2
F. I	Computisteria e pratica commerciale	Scuola tecnica commerciale	50
G. I	Scienze naturali e geografia generale ed economica	Istituto tecnico commerciale	6

Classe di concorso	MATERIE O GRUPPI DI MATERIE	TIPI DI SCUOLE NELLE QUALI VENGONO INSEGNATE	Contingente delle cattedre a disposizione
G. II	Geografia generale ed economica	Istituto tecnico industriale	6
G. IV	Ragioneria e tecnica commerciale	Istituto tecnico commerciale	21
G. V	Materie giuridiche	Istituto tecnico commerciale	26
H. I.	Agronomia ed estimo	Istituto tecnico geometri	15
H. II	Topografia	Istituto tecnico geometri	15
J. I	Storia e geografia	Istituto tecnico nautico	5
J. IV	Attrezzatura e manovra	Istituto tecnico nautico	2
J. V	Macchine marine e disegno	Istituto tecnico nautico	3
L. I	Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia	Scuola professionale femminile	2
L. II	Disegno, nozioni di storia, arte	Scuola professionale femminile	2
L. III	Economia domestica, esercizio ed igiene	Scuola professionale femminile	1
M. III	Disegno, storia, arte	Scuola Magistero professionale per la donna	4
Avv. I	Italiano, storia e geografia	Scuola di avviamento	460
Avv. II	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia e igiene	Scuola di avviamento	350
Avv. VI	Materie tecniche del tipo commerciale	Scuola di avviamento a titpo comerciale	90
		TOTALE DELLE CATTEDRE A DISPOSIZIONE	3.334

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956, n. 506.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto l'ordine del Governo militare alleato n. 233, in data 21 maggio 1948, con il quale è stato costituito l'Ente « Fiera campionaria internazionale di Trieste » e ne è stato approvato lo statutò;

Visto l'ordine del Governo militare alleato, n. 149, in data 31 luglio 1950, col quale è stato approvato il nuovo statuto modificato con ordine dello stesso Governo, n. 111, in data 2 giugno 1952,

Ritenuta l'opportunità di introdurre ulteriori modifiche allo statuto vigente;

Viste la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, in data 14 marzo 1955, e le lettere del suo presidente, in data 14 novembre 1955 e 13 febbraio 1956;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste Campionaria internazionale », con sede in Trieste, che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con ordine del Governo militare alleato n. 149, in data 31 luglio 1950, modificato con ordine dello stesso Governo n. 111, in data 2 giugno 1952.

L'allegato statuto, composto di quattordici articoli, sarà vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1956

GRONCHI

CORTESE

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1956
Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 16. — CARLOMAGNO

Statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale »

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1.

La « Fiera di Trieste Campionaria internazionale », eretta in ente morale con ordine del G.M.A. n. 233 dd. 21 maggio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del T.L.T. n. 26 dd. 1° giugno 1948, ha lo scopo:

a) di organizzare, allestire e gestire la Fiera di Trieste Campionaria internazionale - un centro d'affari, nonchè altre analoghe manifestazioni;

b) di studiare ed attuare ogni manifestazione di carattere economico, scientifico, turistico e sportivo nel campo fieristico, che giovi allo sviluppo di Trieste nel quadro dell'economia regionale e nazionale.

L'Ente non ha scopi speculativi e svolge unicamente attività di pubblico interesse.

ADERENTI

Art. 2.

Partecipano alla costituzione dell'Ente:

l'Amministrazione provinciale di Trieste;

il comune di Trieste;

la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trieste;

i Magazzini generali di Trieste;

l'Ente provinciale per il turismo di Trieste;

l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Trieste;

l'Associazione degli industriali di Trieste;
l'Associazione delle piccole industrie di Trieste;
l'Associazione dell'armamento di linea e navi da carico di Trieste;
la Banca nazionale del lavoro;
la Federazione commercianti all'ingrosso di Trieste;
l'Associazione commercianti al dettaglio di Trieste;
l'Associazione degli artigiani di Trieste;
l'Unione dirigenti di aziende di Trieste;
l'Associazione degli spedizionieri di Trieste;
la Società ingegneri ed architetti di Trieste;
l'Associazione degli albergatori di Trieste;
la Cassa di risparmio di Trieste;
l'Associazione degli esercenti di Trieste;
il Consorzio agrario di Trieste;
l'Ente del porto industriale di Trieste;
la Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. Direzione generale di Trieste;
le Assicurazioni Generali S.p.A. Direzione generale di Trieste.

La responsabilità dei fondatori s'intende limitata ad ogni effetto di legge alla quota rispettivamente sottoscritta, escluso ogni vincolo di solidarietà.

La sede dell'Ente è in Trieste.

PATRIMONIO

Art. 3.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dai contributi in quote fondazionali di L. 300.000 sottoscritte dai fondatori e dalle attività risultanti dall'inventario, alla data di approvazione del presente statuto;

b) dalle attività di esercizio per la quota riservata in aumento del patrimonio, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del presente statuto;

c) da oblazioni, offerte a tal fine.

Art. 4.

L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi per i quali è costituito con il suo patrimonio, col ricavato derivante da iniziative e concessioni permanenti o temporanee, attinenti alle sue finalità, con contributi e donazioni di enti e di persone, con mutui, anche ipotecari, con operazioni obbligazionarie secondo le disposizioni degli articoli 2410 e seguenti del Codice civile ed infine con gli interessi attivi del suo patrimonio.

ORGANI

Art. 5.

Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;

b) il Consiglio generale;

c) la Giunta esecutiva;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Il Consiglio generale è nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio ed è composto dal presidente e dai rappresentanti designati dagli enti fondatori di cui al precedente art. 2, nonchè dai rappresentanti del Commissariato generale del Governo, per il territorio di Trieste, del Ministero dell'industria e del commercio, del Ministero del commercio con l'estero e dal rappresentante degli espositori che sarà scelto dal presidente da una terna di nomi proposta, mediante votazione, da almeno un quinto degli espositori che abbiano partecipato all'ultima manifestazione.

Il Consiglio generale ha i più ampi poteri per l'attuazione degli scopi dell'Ente, ne fissa le direttive, ne regola l'attività e delibera sulle azioni da svolgere adottando tutti i provvedimenti all'uopo necessari. Spetta inoltre al Consiglio generale di deliberare sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo, e sulle operazioni finanziarie che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.

I membri del Consiglio generale durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Le prestazioni dei membri del Consiglio generale sono gratuite.

Il Consiglio generale viene convocato dal presidente obbligatoriamente due volte all'anno ed agni qualvolta il presidente stesso lo ritenga opportuno.

Esso può inoltre essere convocato su richiesta scritta e motivata inoltrata al presidente, da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio dei revisori.

Gli inviti di convocazione del Consiglio generale saranno diramati col relativo ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della data della riunione, mentre nei casi urgenti il Consiglio stesso potrà essere convocato telegraficamente con solo tre giorni di preavviso.

Gli inviti di convocazione devono sempre prevedere la prima e la seconda convocazione. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri; la seconda convocazione sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri. Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni adottate è redatto apposito verbale firmato da chi presiede e dal segretario generale.

Art. 7.

Il Consiglio generale nomina una Giunta esecutiva, della quale fanno parte il presidente dell'Ente che la presiede, i due vicepresidenti e quattro membri del Consiglio stesso eletti a maggioranza dal Consiglio generale. Essa dura in carica quattro anni e può essere confermata.

La Giunta esecutiva provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio generale e alla ordinaria amministrazione dell'Ente.

La Giunta esecutiva è convocata, previo tempestivo avviso, dal presidente secondo le necessità o quando ne facciano domanda due membri.

Le prestazioni dei membri della Giunta esecutiva sono gratuite.

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni, nonchè per la tenuta dei verbali, vale quanto stabilito per il Consiglio generale.

Art. 8.

Il presidente è nominato, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

I vicepresidenti sono nominati dal Ministro per l'industria e per il commercio su proposta del Consiglio generale, che li sceglie tra i propri membri.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva, firma gli atti deliberativi dell'Ente, dispone l'esecuzione delle deliberazioni di entrambi i suddetti organi amministrativi e provvede a quant'altro necessario per assicurare la continuità e la regolarità della gestione dell'Ente.

Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato. La predetta carica è gratuita.

In caso di assenza o di impedimento o di mancanza di delega, il presidente è sostituito dal vicepresidente più anziano di carica ed in caso di pari anzianità di carica dal più anziano di età.

Art. 9.

Il segretario generale è nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio su proposta del presidente, sentito il competente organo consultivo ministeriale.

Egli è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni e delle direttive impartite dal Consiglio generale e dalla Giunta esecutiva, alle cui sedute assiste redigendone e controfirmandone i relativi verbali.

Art. 10.

Il segretario generale dirige gli uffici ed i servizi ed è capo del personale.

Art. 11.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio ed è composto dai seguenti membri:

a) uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio con funzioni di presidente;

b) uno in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) uno in rappresentanza del Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste;

d) uno in rappresentanza del comune di Trieste;

e) uno in rappresentanza della Camera di commercio di Trieste.

Con lo stesso decreto sono nominati due revisori supplenti: uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio ed uno in rappresentanza del Commissariato generale del Governo per Trieste.

I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Essi assistono alle sedute del Consiglio generale ed hanno i poteri e gli obblighi stabiliti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

Ai revisori spetta un emolumento che viene determinato anno per anno dal Consiglio generale.

BILANCI

Art. 12.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Rispettivamente entro il 15 dicembre ed il 30 aprile di ogni anno devono essere trasmessi al Ministero dell'industria e del commercio per l'approvazione il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo, ed il conto consuntivo dell'esercizio passato, predisposti dalla Giunta esecutiva e deliberati dal Consiglio generale. Il conto consuntivo deve essere corredato da una relazione del Collegio dei revisori.

Devono inoltre essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio le deliberazioni che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.

Art. 13.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio saranno così ripartite:

il 60 % in aumento del patrimonio e della riserva;

il 20 % a rimborso a sorteggio di obbligazioni senza interesse, denominate « quote di sottoscrizione »;

il 20 % a fini assistenziali per il personale.

SCIOGLIMENTO

Art. 14.

Nel caso di impossibilità di funzionamento dell'amministrazione ordinaria o di gravi irregolarità, il Ministro per l'industria e per il commercio può, nell'interesse del miglior andamento dell'Ente, affidarne l'amministrazione straordinaria ad un commissario, che nominerà con proprio decreto per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.

L'Ente può essere sciolto per deliberazione del Consiglio generale con il voto di almeno quattro quinti degli aderenti. L'Ente può altresì essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, per manifesta impossibilità di raggiungere i propri fini e per motivi di ordine pubblico. In entrambi i casi il Ministro per l'industria e per il commercio nominerà un liquidatore, del quale fisserà anche i poteri.

Il rendiconto finale del liquidatore è pure soggetto alla approvazione del Ministro per l'industria e per il commercio che stabilirà pure la destinazione del residuo netto del patrimonio, dopo rimborsate le quote conferite dagli enti fondatori.

Visto, *il Ministro per l'industria e per il commercio*
CORTESE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1956, n. 507.

Esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America effettuato in Roma il 12 novembre 1954 ed il 26 gennaio 1955 per la sostituzione dell'art. 9 dell'Accordo sugli aeromobili civili, i brevetti di pilota ed i certificati per aeromobili ed accessori importati come merci, concluso in Washington il 13-14 ottobre 1931.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 25 gennaio 1932, n. 254, relativo all'approvazione dell'Accordo stipulato a Washington il 13-14 ottobre 1931 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, per l'ammissione di aeromobili civili nei rispettivi Paesi, il rilascio dei brevetti di piloti, e l'accettazione di certificati per aeromobili ed accessori importati come merci;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla sua entrata in vigore, allo scambio di Note effettuato in Roma il 12 novembre 1954 ed il 26 gennaio 1955 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per la sostituzione dell'art. 9 dell'Accordo sugli aeromobili civili, i brevetti di pilota ed i certificati per aeromobili ed accessori importati come merci, concluso in Washington il 13-14 ottobre 1931.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — MARTINO

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1956
Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 23. — CARLOMAGNO

Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per la sostituzione dell'art. 9 dell'Accordo sugli aeromobili civili, i brevetti di piloti e i certificati per aeromobili ed accessori importati come merci, concluso in Washington il 13-14 ottobre 1931.

AMERICAN EMBASSY
n. 2747 U.S.A. 42/P. G.

Rome, November 12, 1954

Excellency:

I have the honor to refer to negotiations which have recently taken place between the Government of the United States of America and the Government of Italy for the conclusion of a reciprocal arrangement for the acceptance of certificates of airworthiness for imported aircraft.

It is my understanding that it has been agreed in the course of the negotiations, now terminated, that the arrangement shall be as follows:

ARRANGEMENT

BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND ITALY RELATING TO CERTIFICATES OF AIRWORTHINESS FOR IMPORTED AIRCRAFT:

Article I

(*a*) The present arrangement applies to civil aircraft constructed in continental United States of America, including Alaska, and exported to Italy; and to civil aircraft constructed in Italy and exported to continental United States of America, including Alaska.

(*b*) This arrangement shall extend to civil aircraft of all categories, including those used for public transport and those used for private purpose as well as to components of such aircraft.

Article II

The same validity shall be conferred by the competent authorities of the United States on certificates of airworthiness for export issued by the Registro Aeronautico Italiano in Italy for aircraft subsequently to be registered in the United States as if they had been issued under the regulations in force on the subject in the United States, provided that such aircraft have been constructed in Italy in accordance with the airworthiness requirements of Italy.

Article III

The same validity shall be conferred by the competent authorities of Italy on certificates of airworthiness for export issued by the Civil Aeronautics Administration in the United States for aircraft subsequently to be registered in Italy as if they had been issued under the regulations in force on the subject in Italy, provided that such aircraft have been constructed in continental United States or Alaska in accordance with the airworthiness requirements of the United States.

Article IV

(a) The competent authorities of the United States shall arrange for the effective communication to the competent authorities of Italy of particulars of compulsory modifications prescribed in the United States, for the purpose of enabling authorities of Italy to require these modifications to be made to aircraft of the types affected, whose certificates have been validated by them.

(b) The competent authorities of the United States, shall where necessary, afford the competent authorities of Italy facilities for dealing with noncompulsory modifications which are such as to affect the validity of certificates of airworthiness validated under the terms of this arrangement, or any of the other original conditions of validation. They will similarly give facilities for dealing with cases of major repairs carried out otherwise than by the fitting of spare parts supplied by the original constructors.

Article V

(a) The competent authorities of Italy shall arrange for the effective communication by the competent authorities of the United States of particulars of compulsory modifications prescribed in Italy, for the purpose of enabling the authorities of the United States to require these modifications to be made to aircraft of the types affected, whose certificates have been validated by them.

(b) The competent authorities of Italy shall, where necessary, afford the competent authorities of the United States facilities for dealing with noncompulsory modifications which are such as to affect the validity of certificates of airworthiness validated under the terms of this arrangement, or any of the other original conditions of validation. They will similarly give facilities for dealing with cases of major repairs carried out otherwise than by the fitting of spare parts supplied by the original constructers.

Article VI

(a) The competent authorities of each country shall have the right to make the validitation of certificates of airworthiness for export dependent upon the fulfillment of any special conditions which are for the thime being required by them for the issuance of certificates of airworthiness in their own country. Information with regard to these special conditions in respect to either country will from time to time be communicated to the competent authorities of the other country.

(b) The competent authorities of each country shall keep the competent authorities of the other country fully and currently informed of all regulations in force in regard to the airworthiness of civil aircraft and any changes therein that may from time to time be effected.

Article VII

The question of procedure to be followed in the application of the provisions of the present arrangement shall be the subject of direct correspondence, whenever necessary, between the competent authorities of the United States and Italy.

Article VIII

(a) The present arrangement shall be subject to termination by either Government upon six (6) months notice given in writing to the other Government.

(b) This arrangement shall terminated and replace Article 9 of the arrangement between the United States of America and Italy for the admission of civil aircraft, the issuance of pilots' licences, and the acceptance of certificates for aircraft and accessories imported as merchandise, effected by an exchange of notes signed at Washington on October 13 and 14, 1931.

Upon the receipt of a note from Your Excellency indicating that the foregoing provisions are acceptable to the Government of Italy the United States of America will consider that this note and your reply thereto constitute an agreement between the two Governments on this subject; the agreement to come into force on the date of your note in reply.

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

CLARE BOOTHE LUCE

His Excellency
Gaetano MARTINO
Minister of Foreign Affairs — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
N. 48/01320/77

Roma, lì 26 gennaio 1955

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della nota del 12 novembre 1954 con la quale Vostra Eccellenza mi ha comunicato che il Governo degli Stati Uniti d'America desidera sostituire con un nuovo testo l'art. 9 dell'Accordo di Navigazione Aerea tra l'Italia e gli Stati Uniti

d'America relativo all'ammissione di aeromobili civili nei rispettivi Paesi, il rilascio di brevetti di pilota e l'accettazione di certificati per aeromobili ed accessori importati come merci, concluso a Washington il 13-14 ottobre 1931.

Il testo del nuovo accordo comunicatomi da Vostra Eccellenza è qui appresso riprodotto in italiano:

Art. I

(*a*) Il presente accordo è applicabile agli aerei civili costruiti nel territorio continentale degli Stati Uniti d'America, inclusa l'Alaska, ed esportati in Italia; ed agli aerei costruiti in Italia ed esportati nel territorio continentale degli Stati Uniti d'America, inclusa la Alaska.

(*b*) Questo accordo si estenderà agli aerei civili di tutte le categorie, inclusi quelli impiegati per trasporti pubblici e quelli impiegati a scopi privati, come pure alle parti componenti di tali aerei.

Art. II

Le competenti autorità degli Stati Uniti conferiranno ai certificati di navigabilità per l'esportazione rilasciati dal Registro Aeronautico italiano in Italia nei riguardi di aerei che dovranno essere in seguito registrati negli Stati Uniti la stessa validità che conferirebbero ai certificati rilasciati in base alle norme in vigore in materia negli Stati Uniti, purchè detti aerei siano stati costruiti in Italia secondo i requisiti di navigabilità italiani.

Art. III

Le competenti autorità italiane conferiranno ai certificati di navigabilità per l'esportazione rilasciati dalla « Civil Aeronautics Administration » negli Stati Uniti nei riguardi di aerei che dovranno in seguito essere registrati in Italia la stessa validità che conferirebbero ai certificati rilasciati in base alle norme in vigore in materia in Italia purchè detti aerei siano stati costruiti nel continente degli Stati Uniti ed Alaska secondo i requisiti di navigabilità degli Stati Uniti.

Art. IV

(*a*) Le autorità competenti degli Stati Uniti prenderanno le opportune disposizioni affinchè venga data effettiva comunicazione alle autorità italiane competenti dei particolari delle modifiche obbligatorie prescritte negli Stati Uniti allo scopo di mettere le autorità italiane in grado di ordinare che queste modifiche vengano apportate agli aerei dei tipi contemplati i cui certificati sono stati da esse convalidati.

(*b*) Le autorità competenti degli Stati Uniti accorderanno, ove occorra, alle autorità italiane competenti facilitazioni nei riguardi delle modifiche non obbligatorie tali da toccare la validità dei certificati di navigabilità convalidati secondo i termini di questo accordo o qualsiasi delle altre condizioni originali di convalida. Daranno analoghe faclitazioni nei riguardi di riparazioni importanti eseguite in modo diverso dal montaggio di parti di ricambio fornite dai costruttori originali.

Art. V

(*a*) Le autorità competenti italiane prenderanno le opportune disposizioni affinchè venga data effettiva comunicazione alle autorità competenti degli Stati Uniti dei particolari delle modifiche obbligatorie prescritte in Italia, allo scopo di mettere in grado le autorità degli Stati Uniti di ordinare che queste modifiche vengano apportate agli aerei dei tipi contemplati, i cui certificati sono stati da esse convalidati.

(*b*) Le autorità competenti italiane accorderanno, ove occorra, alle autorità degli Stati Uniti facilitazioni nei riguardi di modifiche non obbligatorie tali da toccare la validità dei certificati di navigabilità convalidati secondo i termini di questo accordo o qualsiasi delle altre condizioni originali di convalida. Daranno analoghe facilitazioni nei riguardi di riparazioni importanti eseguite in modo diverso dal montaggio di parti di ricambio fornite dai costruttori originali.

Art. VI

(*a*) Le autorità competenti di ciascun paese avranno il diritto di rendere la convalida dei certificati di navigabilità per l'esportazione soggetta all'adempimento di qualsiasi condizione speciale che sia al momento richiesta da esse per il rilascio di certificati di navigabilità nel loro proprio paese. Le informazioni riguardanti queste condizioni speciali nei riguardi di uno dei due paesi saranno di volta in volta comunicate all'altro paese.

(*b*) Le autorità competenti di ciascun paese terranno le autorità competenti dell'altro paese pienamente e correntemente informate di tutte le norme in vigore sulla navigabilità degli aerei civili e qualsiasi modifica che possa ad esse essere di volta in volta apportata.

Art. VII

La procedura da seguirsi nell'applicazione delle disposizioni del presente accordo formerà oggetto di corrispondenza diretta, ogni volta ciò si renda necessario, fra le autorità competenti degli Stati Uniti e quelle italiane.

Art. VIII

(*a*) Al presente accordo potrà essere posto termine, dall'uno o dall'altro dei due Governi, mediante preavviso di sei mesi all'altro Governo.

(*b*) Questo accordo porrà termine e sostituirà l'art. 9 dell'Accordo fra gli Stati Uniti d'America e l'Italia per l'ammissione degli aerei civili, il rilascio di licenze ai piloti e l'accettazione di certificati per gli aerei e gli accessori importati come merci, effettuato mediante lo scambio delle note firmate a Washington il 13 e 14 ottobre 1931.

Ho l'onore di assicurare V. E. che il testo che precede è stato approvato dal Governo italiano e pertanto la presente nota, unitamente alla nota di V. E. del 12 novembre 1954 costituiscono un accordo fra i due Governi.

L'accordo entra in vigore alla data della presente nota.

Voglia gradire, Eccellenza, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

MARTINO

A Sua Eccellenza
Clare BOOTHE LUCE
Ambasciatore degli Stati Uniti d'America — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1956, n. 508.

Modificazioni del regolamento per l'esecuzione delle norme contenute nel capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante norme per la concessione di prestiti per acquisto di macchine agricole e di mutui per impianti irrigui e per edifici rurali;

Visto il decreto Presidenziale 17 ottobre 1952, n. 1317, registrato alla Corte dei conti il 23 s. m., registro n. 59, foglio n. 5, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al predetto capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949;

Considerata l'opportunità di far luogo, in casi di ritardata erogazione di fondi da parte degli Istituti di credito a favore degli agricoltori beneficiari dei prestiti e mutui o di ritardo di questi ultimi nell'incasso dei fondi in parola od infine di procrastinato inizio dei lavori o degli acquisti da eseguire con i prestiti e mutui medesimi, all'applicazione degli interessi legali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Gli articoli 15 e 18 del regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, approvato con decreto Presidenziale 17 ottobre 1952, n. 1317, registrato alla Corte dei conti il 23 s. m., registro n. 59, foglio n. 5, sono integrati dai comma seguenti:

Art. 15, dopo il quinto comma, aggiungere:

« Le somministrazioni prelevate dagli Istituti di credito saranno fruttiferi di interessi qualora alla scadenza del ventesimo giorno dell'estinzione del relativo vaglia del Tesoro non risultino erogate alle ditte beneficiarie od alle ditte costruttrici delle macchine agricole a meno che entro lo stesso termine non ne venga curata la restituzione alla Tesoreria centrale. Detti interessi dovranno essere versati alla Tesoreria centrale senza trattenute per compensi ».

Art. 18, dopo il primo comma, aggiungere:

« Il prestatario o il mutuatario qualora restituisca o trattenga le somme ricevute senza dare esecuzione alla quota parte dei lavori preventivati nei termini posti dai singoli contratti di prestito o mutuo, è tenuto al pagamento degli interessi legali dalla data di incasso a quella di restituzione o di procrastinato inizio dei lavori, restando a carico del prestatario o del mutuatario il compenso spettante all'Istituto di credito sulle somme medesime ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1956
Atti del Governo, registro n. 98, *foglio n.* 27. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1956, n. 509.

Prelevamento dai fondi di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per lo esercizio finanziario 1955-56.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 1955, n. 775, che approva lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1955-56;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda tabacchi presenta una disponibilità di L. 1.701.070.462 sull'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale;

Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 185.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi, da versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 19 « Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1955-56 e da iscriversi alla competenza del capitolo 33 della spesa dello stesso bilancio ed esercizio: « Indennità una volta tanto a coloro che non hanno diritto a pensione (regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898) ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1955-56.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1956
Atti del Governo, registro n. 98, *foglio n.* 22. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1956, n. 510.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione siciliana in materia di turismo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Nel territorio della Regione siciliana le attribuzioni del Commissariato per il turismo sono esercitate dall'Amministrazione regionale, a norma e nei limiti dell'art. 20, in relazione all'art. 14, lettera *n*) dello Statuto siciliano, ed in conformità del presente decreto.

Art. 2.

La vigilanza e la tutela sugli Enti provinciali per il turismo e sugli Enti ed Istituti locali che svolgono attività nelle materie di cui all'art. 1, ivi comprese le aziende autonome di cura soggiorno e turismo e sui Comuni dispensati dal costituirle ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

Art. 3.

I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche di iniziativa regionale sono adottate dall'Amministrazione regionale sentito il Commissariato per il turismo.

Art. 4.

I provvedimenti in materia di classifica e di tariffe alberghiere e quelli concernenti l'applicazione delle norme sul vincolo alberghiero di cui al regio decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 274, convertito nella legge 24 luglio 1936, n. 1692, nonchè i provvedimenti di annullamento del vincolo alberghiero sono adottati dall'Amministrazione regionale d'intesa con il Commissariato per il turismo.

Art. 5.

Le attribuzioni già spettanti allo Stato in materia di riconoscimento e revoca delle stazioni di cura soggiorno e turismo nonchè quelle di classifica delle medesime, di dispensa dalla costituzione delle aziende autonome di cura soggiorno e turismo sono esercitate dall'Amministrazione regionale su parere del Consiglio centrale per le stazioni di cura soggiorno e turismo.

I provvedimenti adottati in materia sono comunicati al Ministero dell'interno e al Commissariato per il turismo.

Allo stesso Commissariato sono comunicati i provvedimenti di nomina dei presidenti e dei componenti i Comitati amministrativi delle aziende anzidette.

I programmi delle manifestazioni turistiche a carattere internazionale, nazionale o interregionale organizzate od effettuate per iniziativa dello Stato, che debbono svolgersi nel territorio della Regione, sono approvati dal Commissariato per il turismo sentita l'Amministrazione regionale.

L'E.N.I.T. continua a svolgere i propri compiti istituzionali nei rapporti con l'estero, anche nell'interesse del turismo della Regione.

Art. 6.

I provvedimenti di nomina dei presidenti e dei segretari degli Enti provinciali per il turismo sono adottati dall'Amministrazione regionale sentito il Commissariato per il turismo.

Art. 7.

I segretari degli Enti provinciali per il turismo, nominati ai sensi dell'articolo precedente, sono scelti tra gli iscritti nel ruolo nazionale degli abilitati a tali funzioni. Ogni provvedimento relativo al loro stato giuridico ed economico è comunicato dall'Amministrazione regionale al Commissariato per il turismo.

I trasferimenti del personale anzidetto dal territorio della Regione ad altra sede e quelli da altra sede al territorio della Regione sono adottati per esigenze di servizio con provvedimento del Commissariato del turismo d'intesa con l'Amministrazione regionale.

Art. 8.

Gli Enti provinciali per il turismo sono tenuti a fornire al Commissariato per il turismo, con le modalità da esso prescritte, i dati statistici e gli altri elementi necessari per i suoi fini istituzionali.

Sono inoltre tenuti a svolgere gli altri compiti che siano loro demandati dal Commissariato per il turismo, d'intesa con l'Amministrazione regionale.

Art. 9.

Restano ferme le attribuzioni del Commissariato per il turismo in materia di agenzie di viaggio.

Art. 10.

L'Assessore regionale per il turismo, od un suo delegato, partecipa con diritto a voto alle riunioni del Consiglio centrale del turismo nelle questioni che interessano la Regione siciliana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1956

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1956
Atti del Governo, registro n. 98, *foglio n.* 32. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1955.

Passaggio di gestione all'Ente Acquedotti Siciliani dell'acquedotto del comune di Recalmuto (Agrigento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 30 ottobre 1954, n. 124, del commissario prefettizio del comune di Recalmuto (Agrigento), resa esecutiva il 13 dicembre 1954, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la deliberazione del 25-26 marzo 1955, del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani per l'assunzione da parte di detto Ente della gestione dell'acquedotto comunale di Recalmuto;

Vista la convenzione 14 aprile 1955, n. 2613, in base alla quale la gestione dell'acquedotto del comune di Recalmuto passa allo Stato e viene affidata all'E.A.S.;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Recalmuto (Agrigento).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono, altresì, approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo la convenzione 14 aprile 1955, citata nelle premesse.

Art. 4.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1955

GRONCHI

ROMITA — TAMBRONI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1956
Registro n. 9 *Lavori pubblici, foglio n.* 361

(2724)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1956.

Cessazione dall'incarico e nomina di un consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti e su conforme designazione dell'avvocato generale dello Stato in data 24 marzo 1956;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giuseppe Latour, vice avvocato generale dello Stato cessa dalla carica di consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, a datare dal 14 maggio 1956 a norma del secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con la legge 2 dicembre 1952, n. 1848.

Art. 2.

L'avv. Luigi Longo, vice avvocato generale dello Stato, è nominato consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato in rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato a datare dal 14 maggio 1956, a norma del punto *c*) dell'art. 1 dell'anzidetto decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1956

GRONCHI

ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1956
Registro n. 9 *bilancio Trasporti, foglio n.* 19. — BARNABA

(2723)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Colledimezzo, Gamberale, Montelapiano, Pennadomo ecc., appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Villa Santa Maria, in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Colledimezzo, Gamberale, Montelapiano, Pennadomo, Quadri, Roio del Sangro e Villa Santa Maria, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Villa Santa Maria, in provincia di Chieti;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio il giorno 1° agosto 1956, per i comuni di Colledimezzo, Gamberale, Montelapiano, Pennadomo, Quadri, Roio del Sangro e Villa Santa Maria, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Villa Santa Maria, in provincia di Chieti.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1956
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 115. — BENNATI

(2715)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Fara San Martino, ecc., appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Casoli, in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Fara San Martino, Gessopalena, Lama dei Peligni e Lettopalena, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Casoli, in provincia di Chieti;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio il giorno 1° agosto 1956 per i comuni di Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Fara San Martino, Gessopalena, Lama dei Peligni e Lettopalena, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Casoli, in provincia di Chieti.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1956
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 114. — BENNATI

(2716)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Ioppolo, Limbadi e Rombiolo, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Mileto, in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Ioppolo, Limbadi e Rombiolo, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Mileto, in provincia di Catanzaro;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio il giorno 1° agosto 1956 per i comuni di Ioppolo, Limbadi e Rombiolo, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Mileto, in provincia di Catanzaro.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1956
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 322. — BENNATI

(2717)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Briatico, Drapia, Parghelia, Spilinga, ecc., appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Tropea, in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Briatico, Drapia, Parghelia, Spilinga, Tropea, Zambrone e Zungri, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Tropea, in provincia di Catanzaro;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1956 per i comuni di Briatico, Drapia, Parghelia, Spilinga, Tropea, Zambrone e Zungri, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Tropea, in provincia di Catanzaro.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1956
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 119. — BENNATI

(2719)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1956.
Cessazione dell'Archivio notarile sussidiario di Isernia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sul nuovo ordinamento degli Archivi notarili;

Visto l'art. 5 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sulle modificazioni alla circoscrizione notarile;

Considerato che in data 29 ottobre 1951, si è operato il concentramento degli atti dell'Archivio notarile sussidiario di Isernia nel competente Archivio notarile distrettuale di Campobasso;

Decreta:

Il funzionamento dell'Archivio notarile sussidiario di Isernia cessa a decorrere dal 29 ottobre 1951.

Roma, addì 24 aprile 1956

p. *Il Ministro*: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1956
Registro n. 15 *Grazia e giustizia, foglio n.* 289. — FLAMMIA

(2735)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1956.
Cessazione dell'Archivio notarile sussidiario di Tortona.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sul nuovo ordinamento degli Archivi notarili.

Visto l'art. 5 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sulle modificazioni alla circoscrizione notarile;

Considerato che in data 5 giugno 1951, si è operato il concentramento degli atti dell'Archivio notarile sussidiario di Tortona nel competente Archivio notarile distrettuale di Alessandria;

Decreta:

Il funzionamento dell'Archivio notarile sussidiario di Tortona cessa a decorrere dal 5 giugno 1951.

Roma, addì 24 aprile 1956

p. *Il Ministro*: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1956
Registro n. 15 *Grazia e giustizia, foglio n.* 288. — FLAMMIA

(2736)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1956.
Istituzione di tre posti di capolinea del Movimento postale a Trieste, Verona e Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1925, che disciplina la competenza e le attribuzioni degli Organi provinciali per quanto riguarda i servizi del Movimento;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1926, che stabilisce le sedi dei capilinea del Movimento postale;

Visto il decreto Ministeriale 7 giugno 1947, che istituisce nuove sedi di ispettori e capilinea del Movimento e determina la giurisdizione delle singole Sezioni;

Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1955, n. 126, relativo alla soppressione e istituzione di alcune sedi di capolinea;

Visto il decreto Ministeriale 28 gennaio 1956, che istituisce a Trieste una nuova sede di ispettore del Movimento postale;

Riconosciuta la necessità che tutti gli ispettori del Movimento siano, nell'adempimento delle loro funzioni, coadiuvati per lo meno da un capolinea;

Considerato che nessun capolinea è attualmente assegnato alle sezioni del Movimento di Trieste, Verona, e Reggio Calabria;

Udito il parere del Consiglio di amministrazione per le poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Sono istituiti tre posti di capolinea del Movimento postale rispettivamente a Trieste, Verona e Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel bollettino delle poste e telecomunicazioni.

Roma, addì 9 maggio 1956

Il Ministro: BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1956
Registro n. 17 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 47

(2738)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1956.
Classificazione tra le provinciali della strada Campagnarese, in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 13 ottobre 1950, n. 522, con la quale l'Amministrazione provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada Campagnarese che, dipartendosi dalla provinciale Sacrofano-Cassia, s'innesta alla statale Flaminia;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 27 marzo 1956, n. 789;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada consortile Campagnarese che, dipartendosi dalla provinciale Sacrofano-Cassia, s'innesta alla statale Flaminia, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1956

p. *Il Ministro*: CARON

(2579)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente Puglia e Lucania

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 11 maggio 1956 (registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 191), è stato disposto, nei confronti della ditta IATTA Michele fu Francesco:

a) la rimozione, a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2477, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4 del 7 gennaio 1953 (supplemento ordinario);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria della quota dei *predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 4.11.81);*

c) la determinazione in L. 1.931.396, arrotondate ai sensi di legge a L. 1.930.000, dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato. I titoli predetti vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari, e saranno svincolati dal tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224;

d) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

(2728)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Michele di Ganzaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 25 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1956, registro n. 10 Interno, foglio n. 103, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Michele di Ganzaria (Catania) di un mutuo di L. 3.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2739)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Maletto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 8 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1956, registro n. 10 Interno, foglio n. 99, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Maletto (Catania) di un mutuo di L. 600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2740)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Militello Val di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 8 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1956, registro n. 10 Interno, foglio n. 100, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Militello Val di Catania (Catania) di un mutuo di L. 10.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2744)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 26 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1956, registro n. 10 Interno, foglio n. 104, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Adrano (Catania) di un mutuo di L. 3.641.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2741)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Valverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 8 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1956, registro n. 10 Interno, foglio n. 102, è stata autorizzata l'assunzione da parte *dell'Amministrazione comunale di Valverde (Catania)* di un mutuo di L. 2.310.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2742)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Raddusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 8 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1956, registro n. 10 Interno, foglio n. 101, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Raddusa (Catania) di un mutuo di L. 4.350.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2743)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea in giurisprudenza

La dott. Ida Nardella, nata a Foggia il 18 aprile 1925, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del diploma di laurea in giurisprudenza, rilasciatole dalla Università *di Bari a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da* lei sostenuti nell'anno accademico 1946-1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(2729)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 29.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 245 — Data: 20 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Matera — Intestazione: Moliterni Antonio di Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 215 — Data: 2 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Muscari Tomajoli Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1797 — Data: 24 maggio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Palazzetti Umberto fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 374 — Data: 18 ottobre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Santini Antonia — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 2200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 393 — Data: 4 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Ferrini Aurelia fu Severo — Titoli del Debito pubblico: Capitale L. 22.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 1162 — Data: 18 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Calabrò Pietro fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7312 — Data 18 aprile 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Placy Raffaele fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 272 — Data: 3 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catanzaro — Intestazione: Del Bene Enrico — Titoli del Debito pubblico al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 933 — Data: 12 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Azzolina Amalia fu Arsenio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 130 — Data 29 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Suagher Ercole di Leone — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 73 — Data: 13 ottobre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione: Viglietti Matteo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 489 — Data: 24 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Grammatico Gaetano — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26 — Data: 7 marzo 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Mantova — Intestazione: Casarotti Leda di Antonio ved. Boninsegna — Titoli del Debito pubblico: nominativi 5 — Capitale L. 104.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 113 — Data: 16 luglio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Colaneri Filomena fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 46 — Data: 19 gennaio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Varese — Intestazione: Bacilieri Luigia fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 2000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 giugno 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(2689)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche di intestazioni di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*).

Elenco n. 20.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	426725	336 —	Ceretti Elvira di Pietro, nubile, dom. a Spezia, con vincolo dotale per il matrimonio da contrarre con Beghi *Davide* di Antonio.	Ceretti Elvira di Pietro nubile, dom. a Spezia, con vincolo dotale per il matrimonio da contrarre con Beghi *Galileo Davide* di Antonio.
B. T. N. 5 % (1963)	137	19.500 —	Filo Domenico, Gennaro, Rosa, Fernando e Rosario fu Mario, minori sotto la patria potestà della madre Palumbo Nina di Gennaro vedova Filo, dom. in Napoli, con usufrutto a *Verluno* Rosa fu Giovanni vedova Filo, dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto a *Vellùno* Rosa fu Giovanni vedova Filo, dom. a Napoli.
Rendita 5 % (1935)	186446	500 —	Daziano Maria-Stefanina *di Emilio* nubile, dom. a Torino.	Daziano Maria-Stefanina *fu Giovanni Emilio*, nubile, dom. a Torino.
Cons. 3,50 % (1906)	792753	525 —	Conelli *Giuditta* fu Bernardino vedova di Falciola Pietro, dom. a Stresa (Novara).	Conelli *Barbara* fu Bernardino, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1950)	654	150 —	Egitto *Gino* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Gugliotta Santa fu Giuseppe.	Egitto *Raffaele Gino* fu Francesco, ecc. come contro.
Id.	657	50 —	Egitto *Gino*, Giuseppe e Giovanni, fu Francesco, minori ecc. come sopra.	Egitto *Raffaele Gino*, Giuseppe, e Giovanni, fu Francesco, minori, ecc. come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(2316) Roma, addì 14 maggio 1956 *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 134

Corso dei cambi del 14 giugno 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	624,90	624,95	624,86	624,90	624,90	624,87	624,88	624,95	624,94
$ Can.	624,68	633,75	634,75	634 —	633,10	632,75	634,80	632,937	634,675	634,50
Fr. Sv. lib.	145,83	145,81	145,82	145,82	145,75	145,81	145,825	145,792	145,84	145,80
Kr. D.	90,51	90,48	90,50	90,52	90,44	90,50	90,52	90,485	90,52	90,50
Kr. N.	87,54	87,51	87,55	87,53	87,56	87,53	87,64	87,56	87,53	87,55
Kr. Sv.	120,88	120,83	120,90	120,88	120,89	120,87	120,88	120,855	120,89	120,90
Fol.	164,38	164,36	164,38	164,37	164,38	164,38	162,39	164,375	164,38	164,40
Fr. B.	12,585	12,585	12,5875	12,5845	12,5837	12,58	12,58375	12,584	12,58	12,585
Fr. Fr.	178,46	178,40	178,45	178,45	178,45	178,47	178,46	178,46	178,45	178,44
Fr. Sv. acc.	143,39	143,37	143,40	143,40	143,43	143,39	143,39	143,375	143,40	143,40
Lst.	1751,30	1751,125	1751,625	1751,75	1751,35	1751,25	1751,75	1751,625	1751,375	1751,25
Dm. occ.	149,83	149,78	149,85	149,84	149,815	149,83	149,83	149,815	149,83	149,82

Media dei titoli del 14 giugno 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,60
Id. 3,50 % 1902	58,50
Id. 5 % 1935	88,80
Redimibile 3,50 % 1934	79,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82 —
Id. 5 % 1936	94,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 giugno 1956

1 dollaro USA	624,865
1 dollaro Can.	634,25
1 Fr. Sv lib.	145,822
1 Kr. Dan.	90,52
1 Kr. Norv.	87,535
1 Kr. Sv.	120,88
1 Fol.	164,38
1 Fr. bel.	12,584
100 Fr. Fr.	178,455
1 Fr. Sv. acc.	143,395
1 Lst.	1751,75
1 Marco ger.	149,835

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto » 1794,55 per una lira egiziana

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 5236/Gab.

IL VICE COMMISSARIO PER IL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 20 luglio 1935, n. 1487 R/Gab., con cui al sig. Nogler Sebastiano nato a Selva di Val Gardena il 17 maggio 1894, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Nano;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 23 aprile 1956 dal sig. Nano Giovanni, figlio maggiorenne del predetto, in atto residente a Selva di Val Gardena;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 763/Gab., del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 20 luglio 1935, n. 1487 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona sottoindicata.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Nano Giovanni nato a Vienna il 28 febbraio 1919, viene ripristinato nella forma tedesca di Nogler.

Il sindaco del comune di Selva di Val Gardena provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dei paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 28 maggio 1956

Il Vice Commissario del Governo: MARCHIONE

(2693)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a sei posti di disegnatore aggiunto (gruppo B, grado 11°) nel ruolo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e sue successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, concernente l'ordinamento delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, e sue successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 aprile 1923, n. 2241, relativo al passaggio degli aiuti ed assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, concernente i ruoli e le carriere del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla presentazione dei documenti nei concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a sei posti di disegnatore aggiunto (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti. Il titolo di studio richiesto per l'ammissione è il diploma di maturità artistica conseguito presso un liceo artistico o il diploma di maestro d'arte conseguito presso un istituto d'arte.

Art. 2.

Alla data del presente decreto gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 35°.

1) Detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i profughi dalle zone di confine, dai territori esteri, dall'Africa italiana, da zone del territorio nazionale, colpite dalla guerra;

e) per gli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati, o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine e per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se successivamente amnistiati.

2) Detto limite di età è poi elevato ad anni 44:

a) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglie al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

c) e per le vedove dei caduti in guerra.

3) Tutti i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

4) Detto limite di età è ancora elevato ad anni 45:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione; per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine; per i mutilati e invalidi per servizio. Sono però esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella, allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 976, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

5) Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superi il 45° anno di età.

6) Nei confronti degli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e degli assistenti straordinari di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e di un periodo pari alla metà del servizio prestato.

7) Si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti:

a) degli aspiranti che siano impiegati statali di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito e della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti, ufficio concorsi) entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) la data e il luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Le domande prive di una qualsiasi delle dichiarazioni sopra indicate, o del visto o dell'autenticazione della firma, non saranno prese in considerazione.

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni;

b) indicare il loro nome, cognome, e preciso recapito, rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età del quale gli aspiranti debbono essere provvisti a la data del presente decreto, salvo quanto è disposto, nei riguardi dei coniugati dal precedente art. 2.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia dei titoli.

Non sono accettati i manoscritti e i dattiloscritti.

I titoli presentati non saranno restituiti prima della scadenza dei termini per i ricorsi giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando che nulla ha da obbiettare sulla regolarità o l'esito del concorso.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito, dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dall'invito che sarà loro rivolto, i seguenti documenti (di data non anteriore a quella di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ad eccezione dell'atto di nascita e del documento militare).

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato i limiti massimi stabiliti dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione.

4. Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve esser legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto.

Per i mutilati e invalidi di guerra e assimilati il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e di grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e degli allievi.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica. Tale documento non potrà essere sostituito con il certificato penale.

6. Documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta bollata da L. 200 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre alla legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

7. Diploma originale (o copia autentica) del titolo di studio (art. 1).

8. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, *computando tra essi anche i figli caduti in guerra.*

Il certificato dovrà essere rilasciato dal Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

A) I candidati dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare solo la copia dello stato di servizio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, su carta bollata da L. 200 per il primo foglio o da L. 100 per i fogli successivi e il certificato medico.

B) I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa produrranno solamente l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di godimento dei diritti politici, di cittadinanza e penale generale e una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale saranno invitati dall'Amministrazione a far pervenire entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina. Il possesso di tali titoli dovrà essere documentato come segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dihiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, in qualità anche di militarizzati od assimilati, e della lotta di liberazione (partigiani o combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241), dovranno produrre, a seconda dell'Arma o corpo di appartenenza, *la dichiarazione integrativa*, in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quello di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quello di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra di liberazione, anche se militarizzati, o assimilati, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del menico posteriormente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di

rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello n. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, mentre i mutilati o invalidi per servizio, assimilati ai mutilati e invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, presenteranno il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti in servizio per comprovare la loro qualità;

h) i figli degli invalidi per i conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata, in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione dei tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dai figli dei mutilati e invalidi per servizio per comprovare la loro qualità con l'avvertenza che il certificato di invalidità da rilasciarsi a nome del loro padre è il modello 69-*ter* precisato nella precedente lettera *f*);

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) o dei caduti per causa di servizio dovranno esibire un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 855, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

q) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto ufficio.

Art. 7.

I termini di presentazione delle domande, dei documenti e dei titoli di merito sono aumentati di trenta giorni per i concorrenti non residenti in territorio metropolitano.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo i termini stabiliti, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici o amministrazioni, compresa quella della Pubblica istruzione, fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati dalla Direzione generale antichità e belle arti per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dall'autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente, la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) certificato dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati od invalidi di guerra ovvero orfani e vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglia numerosa.

Art. 8.

Le prove di esame sono le seguenti:

1) una prova grafica consistente nella esecuzione di un disegno riproducente case monumentali o archeologiche, con particolari architettonici e decorativi;

2) una prova orale vertente su nozioni elementari di storia dell'arte, specialmente nei riguardi degli stili architettonici, e su nozioni elementari di topografia.

Il tempo a disposizione dei candidati per la prova grafica sarà di 8 ore.

Art. 9.

La prova grafica sarà svolta nei giorni e nei luoghi che saranno indicati con successivo avviso ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata direttamente la data di svolgimento degli esami.

Saranno ammessi alla medesima i concorrenti che nella prova grafica abbiano riportato almeno sette decimi. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

Perde il diritto alle prove orali chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia impedito da gravi motivi, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia ancora esaurito i lavori delle prove medesime, ha facoltà di rimandare l'esame ad altro giorno.

Art. 10.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia autenticata dal sindaco del Comune di residenza o dal notaio. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Art. 11.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato dai candidati. Le nomine dei vincitori saranno fatte secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dai regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1776, 24 luglio 1947, n. 800, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1956

Il Ministro: ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì **19** *maggio* **1956**
Registro n. 30, *foglio n.* **11**

(2647)

PREFETTURA DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio decreto n. 1679 del 9 aprile 1954, con cui fu Bandito il concorso per titoli ed esami a sei posti di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1953;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del detto concorso;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi dei sanitari dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato nella premessa:

1. Merlini dott. Amerigo	punti	47,851	su 100
2. Coveri dott. Amerigo	»	46,931	»
3. Giambi dott. Giulio	»	46,016	»
4. Gnesi dott. Antonio	»	45,774	»
5. Petralli dott. Luciano	»	42,610	»
6. Fantacci dott. Umberto	»	42,165	»
7. Paiardini dott. Aldo	»	41,970	»
8. Zoccolini dott. Lando	»	41,933	»
9. Muller dott. Marcello	»	41,318	»
10. Ruscica dott. Bartolo	»	41,250	»
11. Domenici dott. Dino	»	41,021	»
12. Tesserini dott. Romeo	»	40,960	»
13. Camici dott. Ugo	»	40,582	»
14. Nassi dott. Nedo	»	40,454	»
15. Malacarne dott. Luigi	»	40,363	»
16. Sabatini dott. Roberto	»	40,359	»
17. Scali dott. Giorgio	»	40,272	»
18. Piazzini dott. Valerio	»	40,228	»
19. Gandolfi dott. Luigi	»	40,136	»
20. Corvino dott. Gaetano	»	40,122	»
21. Del Magro dott. Giovanna	»	40 —	»
22. Strassera dott. Aldo	»	39,908	»
23. Niccolai dott. Niccolò	»	39,500	»
24. Moretti dott. Guido	»	39,227	»
25. Scarpa dott. Vincenzo	»	39,126	»
26. Braccini dott. Emilio	»	39,159	»
27. Petrillo dott. Giffredo	»	30,882	»
28. Pertici dott. Enzo	»	38,619	»
29. Barletta dott. Ottavio	»	38,431	»
30. Sighinolfi dott. Luigi	»	37,719	»
31. Colombaioni dott. Renato	»	37,500	»
32. Materazzi dott. Giovanni	»	37,318	»
33. Convalle dott. Enrico	»	36,689	»
34. Storti dott. Fulvio	punti	36,603	su 100
35. Spalla dott. Pietro	»	36,431	»
36. Muzzarelli dott. Enzo	»	36,250	»
37. Ciocca dott. Francesco	»	36,100	»
38. Righi dott. Luciano	»	35,692	»
39. Tirelli dott. Vasco	»	35,649	»
40. Lotti dott. Florio	»	35,363	»
41. De Bonfioli Cavalcabò dott. Guido	»	35,270	»
42. Leonelli dott. Marino	»	35,227	»
43. Conciani dott. Giorgio	»	35 —	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Con separato provvedimento si farà luogo alla dichiarazione dei candidati risultati vincitori.

Pisa, addì 3 maggio 1956

Il prefetto: DE BERNART

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio decreto n. 14187 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso ai posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1953, dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine di preferenza della condotta, indicato dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso per la condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Merlini dott. Vito: Peccioli, condotta medica del capoluogo;

2) Coveri dott. Amerigo: Riparbella, condotta medica del capoluogo;

3) Giambi dott. Giulio: Cigoli, (San Miniato);

4) Gnesi dott. Antonio: Orciatico (Laiatico);

5) Petralli dott. Luciano: Casastrada (San Miniato);

6) Fantacci dott. Umberto: San Pietro Belvedere (Capannoli).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pisa, addì 3 maggio 1956

Il prefetto: DE BERNART

(2699)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.